INTERMEDIARIO RIFIUTI

Novembre 2026

Contenuti della sessione

- Intermediazione e commercio dei rifiuti:
  - ruoli, obblighi e adempimenti
- Principi generali e normativa di riferimento
- Obblighi documentali dell'intermediario rifiuti
- Focus sulla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Intermediario e sottoprodotti

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Chi è l'intermediario rifiuti

- **Art. 183 comma 1 lett. l) D.lgs. 152/06** → **qualsiasi impresa** che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

- **Art. 3 comma 8 Direttiva 2008/98/CE** → **qualsiasi impresa** che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti

- ***Dal Codice Civile*** - Capo XI - della Mediazione (art.li dal 1754 al 1765)

  Art. 1754 – E' **Mediatore** colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

  Art. 1759 - **Responsabilità del mediatore** Il mediatore deve comunicare alle parti le **circostanze** a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso (cfr. 1746). Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (cfr. 2008).

  Art. 1760 - **Responsabilità del mediatore professionale** Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli (cfr. 1992 – cfr. 1764):
  1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (cfr. 1522), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce,
  2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero,
  3) annotare su apposito libro (cfr. 2214) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

ecocamere

Qual' è il ruolo dell'intermediario

- ***Collegamento*** tra il produttore/detentore del rifiuto e il destinatario, a volte anche con il trasportatore.
- ***Scelte*** effettuate sulla base di esperienza e soprattutto professionalità.
- ***Scelte*** che assicurano non solo una corretta gestione del rifiuto, ma anche un buon equilibrio a livello economico.
- Ovviamente per poter operare devono possedere **l'iscrizione** all'Albo Gestori Ambientali in categoria 8 per la gestione dei codici EER relativi ai rifiuti trattati.

L'Intermediario organizza per conto di terzi (produttore/detentore e gestori) tutte le attività fra le parti

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Quali obblighi documentali

- Il modello di registro è disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis c. 1 D.lgs. 152/06 → REGOLAMENTO DM 59/2023
- Registro di c/s, **vidimato** attraverso il portale RENTRI (art. 190, c. 2 del D.lgs. 152/06) e **tenuto** presso la sede operativa (art. 190, c. 10 del D.lgs. 152/06).
- Gestione delle **annotazioni** (operazione di carico e di scarico) nel registro di c/s entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto (art. 190 c. 3 del D.lgs. 152/06).
- **Conservazione** del registro integrato con i formulari dei rifiuti, per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 190, c. 3 del D.lgs. 152/06).
- **Conservazione** per 3 anni di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore
- Invio del **MUD** alla CCIAA dove ha sede, ogni anno (art. 189, c. 3 del D.lgs. 152/06).

ecocamere

REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023

E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO
TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	*Data (art. 13, comma 1)*
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	*Data (art.9, comma 1)*
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

INTERMEDIARI

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023

E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO
TABELLA SCADENZE RENTRI

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale	*Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)*
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale	*Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)*
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

INTERMEDIARI

ecocamere

REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023

I nuovi modelli **di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a partire dal *13 febbraio 2025***

I vecchi modelli **di registro di carico e scarico e formulario, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati (utilizzati *fino al 12 febbraio 2025*)**

Gli intermediari e i fir digitali dal 13 febbraio 2026 ???

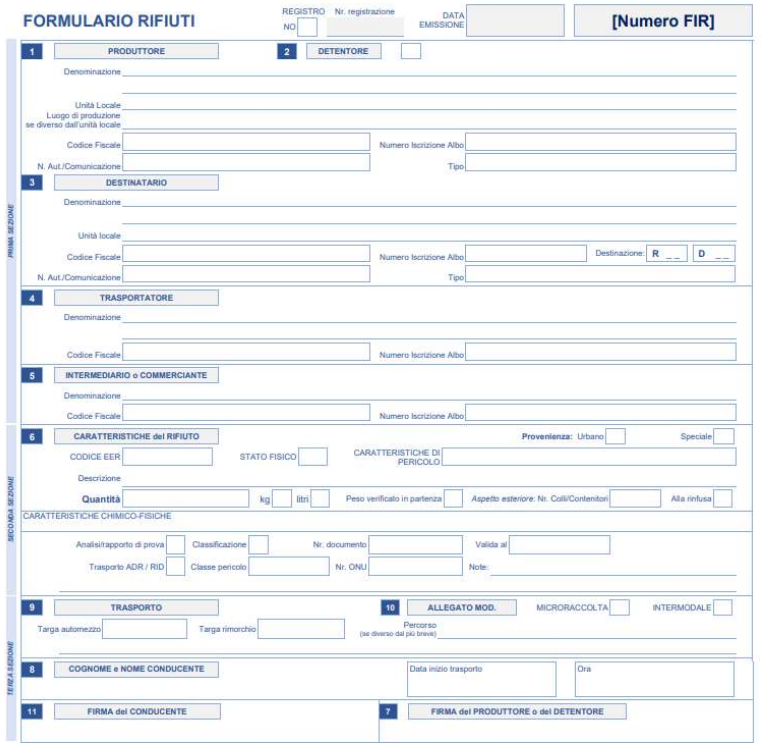
ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 1/5

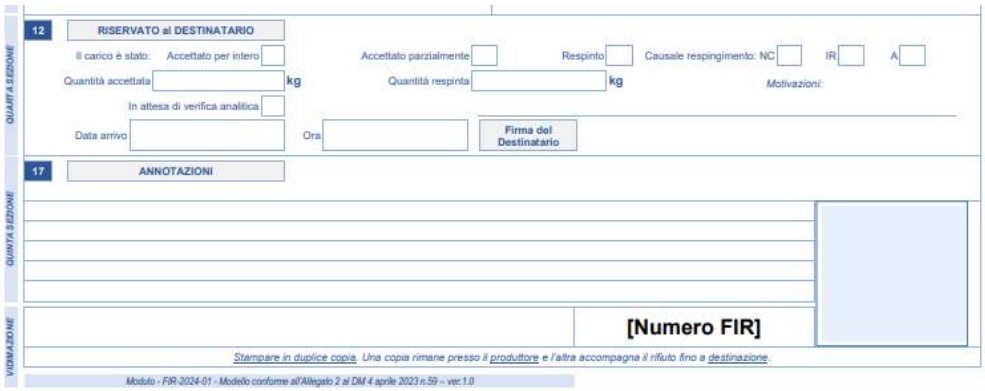


amere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 2/5



ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 3/5



Integrazione FORMULARIO RIFIUTI — **2° Foglio** — DATA EMISSIONE — [Numero FIR]

13 TRASBORDO PARZIALE — Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

Motivazione / Causale:

FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario — Quantità residua kg

14 TRASBORDO TOTALE — Denominazione del nuovo trasportatore

Denominazione

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo

Targa automezzo — Targa rimorchio — Presa in carico rimorchio precedente — Data presa — Ora

Cognome e nome del conducente — Firma del conducente

15 SOSTA TECNICA

Luogo di stazionamento

Prima sospensione del trasporto: Data — Ora — Ripresa trasporto: Data — Ora

Luogo di stazionamento

Seconda sospensione del trasporto: Data — Ora — Ripresa trasporto: Data — Ora

Luogo di stazionamento

Terza sospensione del trasporto: Data — Ora — Ripresa trasporto: Data — Ora

ecocamere

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 4/5



16 SECONDO DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale — Numero Iscrizione Albo — Destinazione: R _ _ D _ _

N. Aut./Comunicazione — Tipo

Quantità accettata kg — Data arrivo — Ora — **Firma del Destinatario**

In attesa di verifica analitica — *Motivazioni:*

17 (segue) ANNOTAZIONI

[Numero FIR]

Complemento Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 – ver 1.0

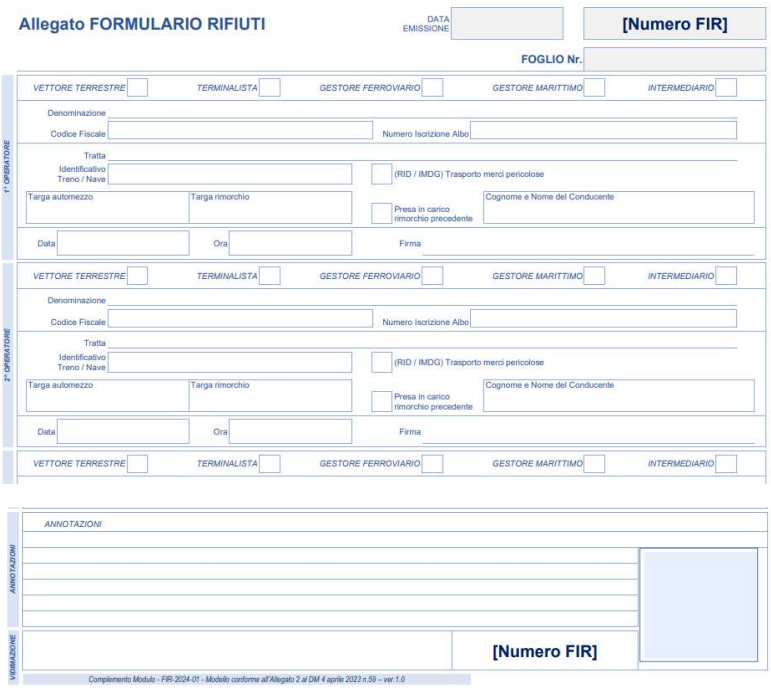
ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

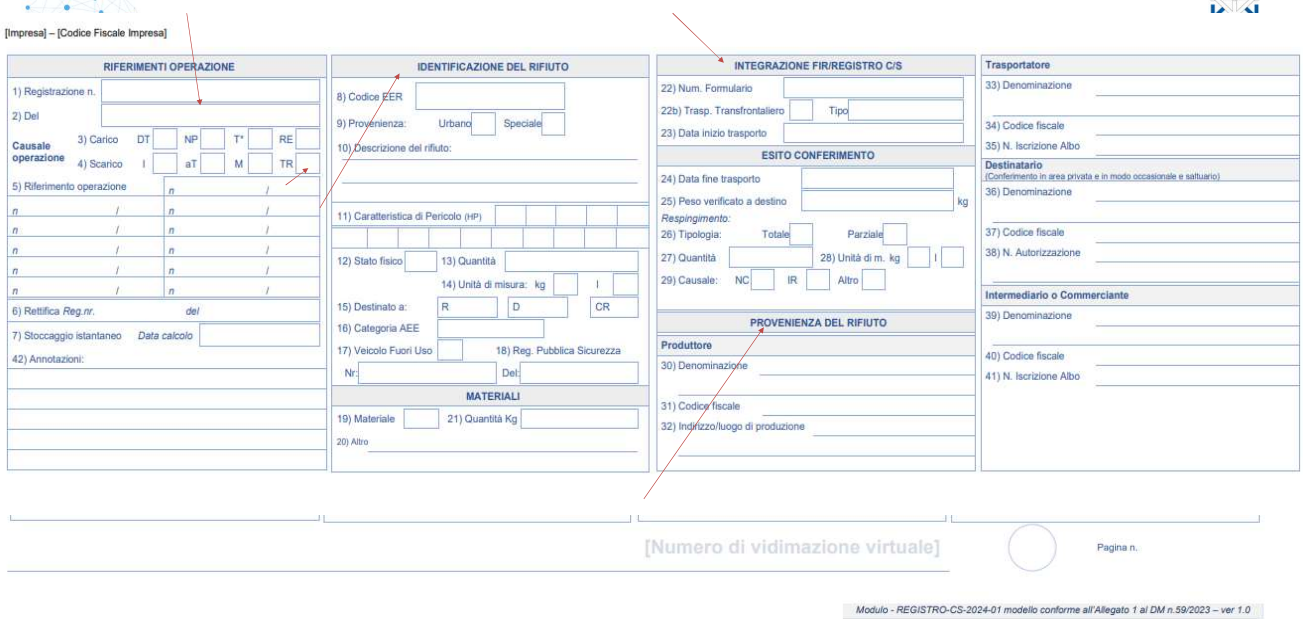
FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 5/5



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO – ALLEGATO I REGOLAMENTO (modello unico)



Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Intermediari → Iscrizione all'Albo

- Art. 212 c. 5 D.lgs. 152/06: "**L'iscrizione all'Albo è requisito** per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed *intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*.
- Art. 212 c. 6 D.lgs. 152/06: "L'iscrizione deve essere **rinnovata** ogni cinque anni e costituisce **titolo per l'esercizio** delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti… .

Per **l'iscrizione** le imprese devono attestare (Delibera n. 2/2010 Albo Gestori Ambientali, integrata con Delibera n. 4/2012):

- la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento dell'attività e
- la propria capacità finanziaria
- iscrizione subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria

La **categoria 8** è suddivisa in **classi** in funzione delle tonnellate annue di rifiuti «gestiti»

ecocamere

Categoria 8 - Requisiti per l'iscrizione

Le imprese che intendono iscriversi alle Categoria 8 dell'Albo, oltre a dover rispettare una serie di requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie, devono rispettare degli specifici requisiti di idoneità tecnica (dotazione minima del personale) e dimostrare la propria idoneità finanziaria tramite attestazione di affidamento bancario opportunatamente rilasciato.

Responsabile tecnico -> Le imprese e gli enti che effettuano l'intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare:
da idoneo titolo di studio,
dall'esperienza maturata nel settore e
dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell'Albo

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

Quali responsabilità

L'attività di intermediazione, ***anche senza detenzione***, rientra nella gestione dei rifiuti (art. 183, c.1, lett. n) del Dlgs. 152/06) quindi →

- chi opera attività di intermediazione si inserisce nel **sistema di co-responsabilità**,
- per cui **applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 256 del medesimo decreto,

sentenza della Cassazione penale, Sez. III. n. 15771 /2018
sentenza della Corte di Cassazione n. 20734 del 27 maggio 2022

L'intermediario assumendo l'incarico deve:

- verificare la corretta **caratterizzazione** e **classificazione** (analisi, etichettatura..) dei rifiuti oltre alla corretta **attribuzione del codice EER** identificativo e delle **caratteristiche di pericolo** da parte del produttore/detentore
- **individuare** i soggetti dotati dei titoli abilitativi (autorizzazioni degli impianti, iscrizioni all'Albo per i trasportatori) necessari a gestire i rifiuti

Azioni da farsi preliminarmente

ecocamere

Intermediario e sottoprodotti

L'attività di intermediazione nella gestione dei **rifiuti** è normata dal D.lgs. 152/06

L'attività di intermediazione nei **sottoprodotti** non è normata anche se nel DM 264/16 è indicata tale figura. Nello specifico:

- ✓Art. 5 c. 4 - … l'esistenza nei rapporti contrattuali di eventuali intermediari, ..
- ✓Art. 8 c. 4 - … la responsabilità … del produttore … limitata alle fasi precedenti alla consegna… o ad un intermediario…
- ✓Scheda tecnica – sulla stessa scheda è richiamato il riferimento ad eventuali intermediari..

Figura che nel DM 264/16 **non è definita**, quindi di difficile contestualizzazione.., sicuramente **mette in relazione** il produttore (chi vende) con l'utilizzatore (chi acquista) del sottoprodotto, quindi un ***FACILITATORE***

Figura che, in assenza di un rapporto diretto fra produttore e utilizzatore, è in grado di fornire tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale che sono alla base della normativa dei sottoprodotti

E' sicuramente una figura che si pone come referente esterno all'azienda e quando presente contribuisce a provare l'esistenza di un mercato e la certezza del riutilizzo

Evidenti sono le diverse responsabilità che il DM 264/16 assegna alle figure interessate ai sottoprodotti

ecocamere

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro formativo. Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.